



## FOGLIO INFORMATIVO

### Finanziamento Fondo Antiusura

Aggiornato al gennaio 2025

#### SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Denominazione e forma giuridica	ARTE & PROGRESSO Confidi Imprese e Lavoro Autonomo Soc. Coop. (in breve Arte & Progresso o Confidi)
Sede legale ed amministrativa	Via Fonte Regina - 56 - 64100 TERAMO
Data di Costituzione	03/10/1976
Recapiti telefonici	Tel:0861/4419
Posta elettronica	Pec: arteprogres@legalmail.it - Indirizzo email: info@arteprogresso.com
Sito Internet	www.arteprogresso.com
Cod. Fiscale	80008270672
R.E.A.	65391
Iscrizione Albo Società Cooperative	A111836
Iscrizione Organismo Confidi Minori	52

#### SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLE GARANZIE OFFERTE E ITER DI RILASCIO.

- Il Confidi Arte & Progresso, ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi in favore dei Soci. Più in particolare il Confidi, attraverso l'utilizzo di risorse provenienti dai Soci, dagli Enti Promotori e/o Sostenitori e da Terzi, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto (scaricabile dal sito Internet [www.arteprogresso.com](http://www.arteprogresso.com)) presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento dei Soci da parte delle Banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario con cui di norma il Confidi ha stipulato apposite convenzioni (l'elenco dei soggetti convenzionati è disponibile sul sito [www.arteprogresso.com](http://www.arteprogresso.com) disponibile in forma cartacea su richiesta del cliente) ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali alla suddetta attività.
- Possono essere ammessi come Soci le micro, piccole e medie imprese. Si considerano piccole e medie imprese le PMI industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, i professionisti e le società di persone o associazioni fra professionisti e comunque le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, determinati dai relativi decreti dei Ministeri competenti.
- Possono beneficiare delle garanzie anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.
- Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi disciplinata dalla legge e dallo Statuto, il Confidi può prestare garanzie personali e reali, tipiche e/o atipiche, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili e non costituiti a tal fine presso i finanziatori delle imprese socie.
- La garanzia rilasciata è un credito di firma con cui il Confidi si obbliga verso un terzo creditore, Banche, Società di Leasing o altri Intermediari finanziari convenzionati, per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta dall'Impresa Socia. La garanzia è definita come una obbligazione accessoria e presuppone una obbligazione principale (ad es. conto corrente, finanziamento chirografario o ipotecario, anticipo fatture, ecc) alla quale collegarsi per garantire l'adempimento. Se non sorge, o si estingue, l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria entro i termini previsti.
- Le garanzie rilasciate dal Confidi potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96, o dalle controgaranzie di altri fondi pubblici.
- In tal caso il socio dovrà acconsentire a fornire al confidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi.
- L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti, nel caso di inadempimento dei soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno i relativi interessi di mora che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso d'interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei clienti/soci debitori.
- La garanzia rilasciata da Arte & Progresso è a scadenza anche se assiste linee di credito a revoca, ed è comunque rinnovabile Il Confidi rilascia per iscritto ogni forma di garanzia finanziaria:
- Garanzia sussidiaria: è una garanzia diretta rilasciata a favore del soggetto finanziatore il quale, in caso di insolvenza e scritturazione a sofferenza, potrà chiedere il pagamento al Confidi solo dopo avere esperito, con esito negativo, l'escussione nei confronti del debitore principale.
- In caso di mancato rimborso da parte del debitore principale, il soggetto finanziatore invia allo stesso debitore intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie volte al recupero del credito.
- Al termine delle azioni, senza che sia intervenuto il recupero integrale degli importi dovuti da parte dall'impresa cliente, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia – nella percentuale deliberata - a copertura della perdita definitiva subita e previa preventiva scritturazione a sofferenza del rapporto.
- Garanzia a prima richiesta: è una garanzia diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile rilasciata a favore del soggetto finanziatore, il quale potrà immediatamente chiedere il pagamento al Confidi al momento dell'insolvenza dell'impresa e la scritturazione a sofferenza.
- In caso di mancato rimborso da parte del debitore principale, il soggetto finanziatore invia allo stesso debitore intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora e, qualora non sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del Socio, può richiedere l'attivazione della garanzia, previo passaggio a sofferenza del rapporto.
- Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, il Confidi acquisisce il diritto di rivalersi sul Socio per le somme pagate.
- L'Impresa Socia del Confidi presenta la richiesta di prestazione di garanzia ad Arte & Progresso utilizzando l'apposito modulo nel quale è indicata la documentazione richiesta.  
La BANCA:



- trasmette al Confidi copia delle proprie risultanze istruttorie e dell'ulteriore documentazione ritenuta necessaria;
  - trattiene per conto di Arte & Progresso, al momento dell'erogazione del finanziamento garantito, le commissioni dovute per la concessione della garanzia provvedendo a sua volta a versarle direttamente sul conto intestato a Arte & Progresso.
- Arte & Progresso:
- concede la garanzia dopo propria autonoma valutazione tecnica e anche sulla base di ulteriori informazioni acquisite;
  - comunica al richiedente ed alla Banca finanziatrice l'avvenuta concessione della garanzia.
  - In caso di escussione della garanzia, il Socio è obbligato a rimborsare il Confidi dell'importo corrisposto. Arte & Progresso non ha nessun obbligo di preavvisare l'associato garantito riguardo il versamento delle somme spettanti all'Ente finanziatore.
- **CARATTERISTICA DELLA GARANZIA A VALERE SUI FONDI DELLA LEGGE 108/96-178/2020**
- Arte & Progresso concede, garanzie alle PMI socie, utilizzando il Fondo ex L.108/1996 art. 15 comma 2, costituito con apporti del MEF e della Regione Abruzzo, operando in forza del combinato disposto dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n.108 e 178 - 30 dicembre 2020., nonché dalle circolari DEL Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento Tesoro, tempo per tempo vigenti.
  - Le garanzie vengono concesse a favore di micro, piccole e medie imprese e di professionisti a elevato rischio finanziario, come individuate ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a) della Legge 108/1996 o dall'art. 1, comma 256, lettera a) della Legge 178/2020. L'intervento prevede l'utilizzo per l'80% della garanzia del Fondo di garanzia antiusura messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è emessa a costo zero, la concessione del beneficio è considerata aiuto in regime de *minimis*, e per una quota minima del 5 per cento e massima del 20 per cento di cogaranzia prestata dal confidi con il proprio patrimonio. La quota di cogaranzia prestata dal confidi con il proprio patrimonio è concessa a fronte del pagamento di una commissione a carico dell'impresa.
  - Tali garanzie vengono concesse a seguito di un'istruttoria di merito e previa verifica delle condizioni previste dalle norme, con particolare riferimento al rispetto delle caratteristiche dimensionali, e dello stato di elevato rischio finanziario dell'impresa richiedente.

**SEZIONE III - COSTO DELLA GARANZIA PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**  
(gli importi sono solo indicativi e riportati a puro titolo esemplificativo)

- La quota di garanzia a valere sul fondo antiusura messa a disposizione del Ministero è emessa a costo zero e costituisce aiuto di stato calcolato in regime "de minimis" a valere sul plafond de minimis a disposizione dell'impresa. La quota del Confidi è concessa a fronte di una commissione che è trattenuta all'erogazione del finanziamento calcolata sull'intero importo erogato dalla Banca o da altro intermediario rapportato alla durata del finanziamento. Sono fatte salve le diverse tipologie di commissioni così come definite da accordi specifici e formalizzati per la concessione della garanzia.
  - Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.
  - Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
- 1 Per la determinazione degli importi, si rinvia all'apposito preventivo rilasciato a cura del Confidi per la cui determinazione si osservano i seguenti criteri:
- Gli oneri gravanti sul Socio per la concessione della garanzia sono calcolati unicamente sulla quota di garanzia a carico del Confidi (con l'esclusione integrale di qualsiasi costo od onere sulla quota di garanzia posta a carico del Fondo pubblico) in relazione alle seguenti voci:
- a. spese di gestione (importo variabile calcolato sull'importo dell'operazione) stabilite entro un massimale predeterminato;
  - b. commissioni (diritti) di istruttoria (una tantum calcolate sull'importo dell'operazione);
- c. commissioni per la concessione della garanzia calcolate in percentuale sull'importo dell'operazione, in relazione alla durata dell'operazione finanziaria;
- d. le commissioni per la concessione della garanzia sono altresì dovute in unica soluzione al momento del riesame di operazioni già erogate dalle banche per l'allungamento della durata del piano di ammortamento: commissione calcolata sull'importo residuo come somma della percentuale annua per ogni anno di garanzia aggiuntivo.
- 2 La Banca, od altro Intermediario finanziario convenzionato, è delegata dal Socio del Confidi a trattenere le commissioni indicate al precedente punto 1 e a versarle, su disposizione dell'impresa socia del Confidi nel conto corrente indicato dal medesimo Confidi.
- 3 Sono fatte salve eventuali ulteriori diverse spese connesse con il rilascio della garanzia, così come definite da accordi specifici e formalizzati.
- 4 L'efficacia della garanzia è subordinata al pagamento delle commissioni e di ogni altro onere o costo espressamente previsto e formalizzato negli appositi accordi con l'impresa socia richiedente.
- 5 I criteri sopra indicati si applicano alle richieste di garanzia che perverranno al Confidi a partire dalla data dell'aggiornamento del presente documento. Le condizioni economiche di seguito riportate sono comuni a tutti i prodotti per ciascuno dei quali sono poi riportate nelle singole schede di interesse le altre componenti di costo di pertinenza.
- L'applicazione dell'aliquota di costi ed oneri a carico dell'Impresa socia richiedente per il rilascio e la gestione della garanzia (all'interno delle fasce minimo/massimo di seguito indicate) deriva dalla tipologia di linea di credito garantita, dal grado di rischio cui l'Impresa beneficiaria espone il Confidi, dalla complessità della pratica e dalla percentuale di garanzia prestata.
- In ogni caso l'Impresa socia richiedente la garanzia riceve dal Confidi, prima dell'avvio dell'iter istruttorio per il rilascio della garanzia richiesta, un Preventivo specifico nel quale sono indicati dettagliatamente tutti i costi ed oneri a carico dell'Impresa stessa per il rilascio della garanzia; esso dovrà essere approvato espressamente dall'Impresa richiedente.
- Le competenze dovute al Confidi, per il rilascio della garanzia sono composte da:

**SPESE DI ISTRUTTORIA1**

Min. 0,90% - Max. 2,50% dell'importo accordato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento della concessione della linea di credito, da calcolarsi unicamente sulla quota di rischio a carico del Confidi.

<sup>1</sup>SPESE DI ISTRUTTORIA (impiego delle risorse umane per l'istruttoria della garanzia e i successivi monitoraggi a presidio del rischio assunto)



COMMISSIONI PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA <sup>2</sup>	
GARANZIA PER AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE	Min. 1,25% - Max. 2,90% dell'importo accordato dalla Banca per ogni anno di durata della linea di credito garantita concessa nel caso di linee di credito a Breve Termine (scoperti di c/c, sconto portafoglio commerciale, anticipi export, s.b.f., ecc). In caso di affidamenti concessi per frazione di anno la commissione sarà calcolata proporzionalmente alla durata effettiva della garanzia, da calcolarsi unicamente sulla quota di rischio a carico del Confidi.
GARANZIA PER AFFIDAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	Min. 0,95% - Max. 2,50% dell'importo erogato dalla Banca moltiplicato per il numero di anni di durata del finanziamento da versare in un'unica soluzione al momento della concessione della linea di credito. In caso di finanziamenti concessi per frazione di anno la commissione sarà calcolata proporzionalmente alla durata effettiva della garanzia, da calcolarsi unicamente sulla quota di rischio a carico del Confidi.

Le suddette commissioni sono:

corrisposte al Confidi mediante accredito sul conto corrente indicato dal medesimo;

In caso di estinzione anticipata di finanziamenti ad ammortamento periodico, normalmente restituibili per la quota di garanzia residualmente inoperativa, sulla base di apposita richiesta dell'Impresa socia e di relativo provvedimento da parte degli Organi competenti del Confidi.

Inoltre, per le imprese che, devono diventare socie è previsto il pagamento di una tassa di ammissione di € 10,00 da corrispondere al momento della presentazione della domanda di ammissione a Socio.

QUOTE SOCIALI – SOTTOSCRIZIONE CAPITALE SOCIALE DEL CONFIDI
Min. 5,00% - Max. 10,00% dell'importo del finanziamento, da calcolarsi unicamente sulla quota di rischio a carico del Confidi. La disciplina relativa alla sottoscrizione, l'incasso e il rimborso delle quote di capitale sociale detenute dal Socio sono regolamentate dallo Statuto sociale e dei regolamenti interni adottati dal Confidi.

Il Confidi comunica agli Istituti Finanziatori gli oneri di sua competenza rientranti nel calcolo del TAEG specifico dell'operazione che l'Istituto è tenuto a comunicare al proprio cliente.

#### RECESSO E RECLAMI

**Recesso** Il socio ha diritto di recedere dal rapporto, previo assenso formale da parte dell'Ente finanziatore che dovrà essere comunicato a Arte & Progresso da parte dello stesso Ente finanziatore. La dichiarazione di assenso dell'Ente finanziatore libera il Confidi da ogni obbligazione nei confronti dell'Ente stesso, a decorrere dalla data di ricezione. Arte & Progresso di norma non potrà recedere dalla Garanzia, salvo quanto prescritto dalle singole convenzioni che regolano i rapporti tra Arte & Progresso e l'Ente finanziatore.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:**

Salvo quanto previsto dall' Art. 1957 del Codice Civile, l'estinzione del Finanziamento/Affidamento si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure anticipatamente, previo rilascio di un atto liberatorio da parte della banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia.

Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata dal Confidi sia escussa dalla Banca o da altro soggetto beneficiario per inadempimento del Cliente debitore.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa:** Il credito per cassa del Confidi verso i clienti/soci debitori che può sorgere a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte degli intermediari finanziari garantiti nel caso di inadempimento dei predetti clienti soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai clienti soci debitori e comunque quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari dagli stessi derivati o quando tali attività finanziarie sono cedute con trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà.

**Reclamo:** Il Socio può presentare reclamo a Arte & Progresso, per lettera raccomandata A/R o via telematica a Arte & Progresso - Ufficio Reclami – Via Fonte Regina 56 o all'indirizzo e-mail [info@arteprogresso.com](mailto:info@arteprogresso.com). Arte & Progresso è impegnata a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. La procedura è gratuita per il socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami. Se il Confidi dà ragione al socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo. Se il Socio non si consideri soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice ordinario può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per conoscere le modalità di accesso all'ABF è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure richiedere informazioni a Arte & Progresso.

**Conciliatore Bancario Finanziario:** Se sorge una controversia con Arte & Progresso, il Socio può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con il Confidi, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

#### LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): è un sistema di risoluzione stragiudiziale di controversie istituito da Banca d'Italia;

Banca o altri soggetti: le Banche, gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Confidi;

Debitore Principale: indica la PMI per la quale si garantisce l'adempimento in favore del Soggetto finanziatore;

PMI: indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, relativo alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

"Soggetti finanziari": indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Garanzia (FCG): indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero.

#### PERSONE DA CONTATTARE

Per informazioni e chiarimenti possono essere contattate le persone riportate in allegato con le seguenti indicazioni:

Per nuove iniziative imprenditoriali, per l'individuazione del prodotto di garanzia più idoneo o per trovare una banca disponibile a finanziare l'iniziativa

<sup>2</sup>COMMISSIONI DI GARANZIA (copertura del rischio di perdita attesa, costi operativi di gestione della garanzia e copertura dei rischi). L'applicazione dell'aliquota percentuale di Commissioni di Garanzia discende dalla tipologia di linea di credito garantita, dal grado di rischio cui l'Impresa beneficiaria espone il Confidi, dalla complessità della pratica e dalla percentuale della garanzia prestata; in ogni caso l'Impresa riceve ed accetta apposto e analitico preventivo dei costi ed oneri della garanzia prima del rilascio della stessa.



imprenditoriale, possono essere contattati i referenti del Servizio commerciale competenti per Area territoriale: Anna Maria Cavalieri: 0861/4419  
Per chiarimenti su richieste di garanzie già presentate è possibile contattare il personale dell'Area Garanzie di Sede: 0861/4419

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), la informiamo che i Dati Personali che la riguardano saranno trattati, previo Suo consenso, da soggetti preventivamente autorizzati ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, mediante strumenti manuali, informatici o telematici, conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse, non saranno comunicati a terzi e non saranno trasferiti all'estero. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli Artt. da 15 a 21 del GDPR (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità dei dati). Per esercitare tali diritti o per richiedere un'informativa più dettagliata potrà rivolgersi, senza formalità, al Titolare del trattamento dei dati: ARTE & PROGRESSO - CONFIDI IMPRESE E LAVORO AUTONOMO – SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Via Fonte Regina 54 64100 TERAMO (TE), C.F. 80008270672, Tel. (0861) 4419, e-mail: info@arteprogresso.com.

#### Dati e qualifica del Soggetto incaricato dell'offerta fuori sede:

*(da compilarsi a cura del Soggetto incaricato da Arte & Progresso dell'offerta)*

**`\${utenteCognomeNome}`**

(Cognome e Nome del Dipendente o Soggetto incaricato dell'offerta fuori sede)

In qualità di:

- Coll. Med. Creditizio iscritto nell'elenco OAM al n°`\${CodiceOam}`
- Dipendente di Intercredit Confidi Soc. Coop.
- Mediatore Creditizio

`\${LuogoRichiestaFin}`, `\${dataStampa}`

**`\${Nome}` `\${Cognome}`**

(Nome e Cognome del Socio a cui è stato consegnato il presente Foglio Informativo)

**DICHIARO**

***di aver preso visione del presente foglio informativo nonché  
dell'eventuale lettera attestante rapporto di collaborazione di società di  
mediazione creditizia.***

\_\_\_\_\_  
(firma del Titolare o del Legale Rappresentante)